

**COMUNE
Di
SALA BOLOGNESE**

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 dell'8.6.2005

Pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni dal 10.6.2005 al 25.6.2005

Ripubblicato all'albo pretorio per 30 giorni dal 15.7.2005 al 14.8.2005

INDICE

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1: FINALITA'
- ART. 2: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA
- ART. 3: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
- ART. 4: IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

TITOLO 2: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 5: SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ART. 6: LUMINARIE
- ART. 7: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI
- ART. 8: ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

TITOLO 3: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 9: MARCIAPIEDI
- ART.10: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- ART.11: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
- ART.12: PATRIMONIO PUBBLICO ED ARREDO URBANO
- ART.13: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- ART.14: SGOMBERO NEVE
- ART.15: RAMI E SIEPI
- ART.16: PULIZIA FOSSATI
- ART.17: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
- ART.18: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI
- ART.19: ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

TITOLO 4: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- ART.20: RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI- UTILIZZO ACQUA ACQUEDOTTO
- ART.21: OGGETTI MOBILI

- ART.22: OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIATURA SVOLTE ALL'APERTO
ART.23: ACCENSIONE DI FUOCHI
ART.24: ATTIVITA' LUDICHE, D'INTRATTENIMENTO O DI SVAGO - UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI
ART.25: ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE
ART.26: IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO ARIA
ART.27: BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI
ART.28: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO
ART.29: USO DI STRUMENTI RUMOROSI PER ALLONTANARE I VOLATILI
ART.30: INSETTI NOCIVI E MOLESTI
ART.31: SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE

TITOLO 5: ANIMALI

- ART.32: ANIMALI DI AFFEZIONE
ART.33: CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI
ART.34: CANI
ART.35: DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

TITOLO 6: VARIE

- ART.36: RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA
ART.37: ACCATTONAGGIO
ART.38: ARTISTI DA STRADA
ART.39: DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO
ART.40: BAGNI
ART.41: CONTRASSEGNI DEL COMUNE

TITOLO 7 : SANZIONI

- ART.42: SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO 8: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- ART.43: ABROGAZIONI DI NORME
ART.44: ENTRATA IN VIGORE
ART.45: NORMA FINALE

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, disciplina, comportamenti ed attività (comunque influenti sulla vita della comunità cittadina) al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio o comunque applicabile.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2: Funzioni di Polizia Urbana.

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia municipale che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.
2. Per l'espletamento di mansioni complementari concernenti manifestazioni pubbliche, problematiche di viabilità, sinistri il Servizio di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine possono avvalersi della collaborazione dell'Associazione di Protezione Civile con funzioni meramente ausiliarie, previa comunicazione al Sindaco.

Art. 3: Accertamento delle violazioni.

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al servizio di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
3. Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81 ed in applicazione del Tuel 267/2000.

Art. 4: Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO 2: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5: Spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.

2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
3. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 6 : Luminarie

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Servizio competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e comunque privi di qualsiasi riferimento pubblicitario. Assieme alla comunicazione di cui sopra, dovrà presentare copia di polizza per specifica copertura assicurativa per eventuali danni.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno pubblici, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati e che non si creino situazioni di precarietà.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,50 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedisti.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune, prima di effettuare qualsiasi opera, una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato, abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
6. Le violazioni di cui ai precedenti commi 1), 2), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da EURO 100,00 a EURO 600,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
7. Per quanto non regolamentato dal presente articolo si rinvia al regolamento comunale di Polizia Amministrativa.

Art. 7: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni, privi di messaggi pubblicitari, in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 8: Atti vietati su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) Lavare i veicoli;

- b) Eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili;
 - c) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - d) Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - e) Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
 - f) Bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sui monumenti, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso.
- 2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per compiere atti contrari alla nettezza e al decoro dei luoghi.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 3: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 9: Marciapiedi

1. Le pavimentazioni dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale. E' vietato occupare i marciapiedi per deposito anche temporaneo di oggetti o altro senza la prescritta autorizzazione
2. Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 10: Manutenzione degli edifici e delle aree.

1. I proprietari degli edifici o comunque i titolari di un titolo reale di godimento del bene, sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne; altresì gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc., al fine di garantire la sicurezza dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
4. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
5. I proprietari o, se ricorre il caso, i locatari o gli utilizzatori di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
6. I proprietari e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere.

7. Gli utilizzatori o, comunque i soggetti aventi la materiale disponibilità e uso del bene, devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio, fatto salvo quanto previsto dal D.L.vo n° 22/97 (Decreto Ronchi) e successive modifiche in tema di rifiuti e casi determinanti situazioni di antigienicità.
8. Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da EURO 77,00 a EURO 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
9. Le violazioni di cui ai commi 5), 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
10. La violazioni di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da EURO 13,00 a EURO 78,00.
11. In caso di persistente reiterazione delle violazioni di cui sopra, le sanzioni saranno applicate nella misura doppia.

Art. 11: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
2. Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da EURO 50,00 a EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12: Patrimonio pubblico e arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - b) Spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - c) Collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, fatto salvo il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
2. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritti, segni o figure contrarie al senso comune del decoro, come pure insudiciare, macchiare i muri degli edifici;
3. Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da EURO 50,00 a EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 13: Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2. Fermo restando quanto previsto al successivo art.18 è fatto obbligo a chiunque abbia

la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, sul quale il locale prospetta.

3. I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
4. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via, ma andranno riposti negli appositi cassonetti.
5. Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 4) comportano una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 14: Sgombero neve

1. I proprietari o, se ricorre il caso, i locatari o gli utilizzatori di edifici, a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, su suolo pubblico, anche a causa di scivolamento, ovvero oltre il filo delle gronde o di balconi, terrazzi od altre sporgenze, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari o a coloro che hanno la materiale disponibilità – responsabilità di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
6. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
7. Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano una sanzione amministrativa da EURO 50,00 a EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino stato dei luoghi.
8. Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15: Rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati, a cura dei proprietari o locatari, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio.
2. Si possono ammettere sporgenze di rami vivi e non pericolosi, qualora questi abbiano un'altezza superiore ai m 2,70 se al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16: Pulizia fossati e campo visivo libero entro il centro abitato.

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
3. I detriti, le ramaglie, le canne e la vegetazione in germinare, risultante dalla pulizia dei fossati, deve essere rimossa ed asportata a cura dei proprietari, affittuari e/o frontisti del fondo relativo.
4. All'interno dei centri abitati, è vietato impiantare alberi, siepi vive o piantagioni, compreso seminativi, in corrispondenza - prossimità di intersezioni o all'interno di curve stradali che arrechino disturbo o limitino il campo visivo degli utenti della strada.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da EURO 77,00 a EURO 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17: Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie di qualsiasi specie (cartoni, riviste, etc.) lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da EURO 50,00 a EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18: Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

- 1) I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19: Esposizione di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, qualora arrechino disturbo o danno.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 78,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 4: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 20: Ripari ai pozzi, cisterne e simili – utilizzo acqua dell'acquedotto

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2. Su proposta del gestore della risorsa idrica, il Sindaco può emanare ordinanze che limitano l'uso dell'acqua dell'acquedotto in particolari periodi di siccità.
3. La violazione al comma 1) comportano una sanzione amministrativa da EURO 50,00 a EURO 300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.
4. La violazione al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00

Art. 21: Oggetti mobili.

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza dispersione di acqua sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 78,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22: Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, sabbiatura, senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori, nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto ad acqua, ecc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
4. La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da EURO 13,00 a EURO 78,00 .
5. Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da EURO 77,00 a EURO 462,00 e l'obbligo della cessazione immediata dell'attività fino alla sua regolarizzazione ed eventuale rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 23: Accensioni di fuochi

1. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate e ripe, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' fatta salva l'accensione di

fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti del Consorzio Provinciale Agricoltura o che rientrano nella normale attività agricola, previa comunicazione scritta inoltrata all'ufficio di Polizia municipale.

2. E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 59 c.2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni.
3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
4. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
5. Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da EURO 77,00 a EURO 462 ,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
6. Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 78,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 24: Attività ludiche , d'intrattenimento o svago - utilizzo di strumenti musicali.

1. Negli spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio , e' vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi.
2. Fermo restando in ogni caso l'ottenimento di specifica Autorizzazione comunale, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 23,00 alle ore 7,00, salvo il possesso di espressa autorizzazione in deroga, limitatamente alle attività temporanee, rilasciata ai sensi della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95, di cui al successivo art. 25.
3. Dalle ore 23,00 alle ore 07,00, nelle aree di cui sopra, è, altresì, vietato praticare giochi o attività ludiche in generale che arrechino disturbo (fatte salve le attività provviste di specifica autorizzazione) cantare o urlare.
4. Le attività sportive o ricreative, anche se svolte saltuariamente, che si svolgono mediante l'utilizzo di motori a scoppio (auto – motocicli – go-Karts e simili) sono tenute a rispettare i limiti previsti dal vigente regolamento comunale sulle zonizzazioni acustiche.
5. Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da EURO 25 a EURO 150 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.
6. Le violazioni di cui al comma 3) comportano una sanzione amministrativa da EURO 77 a EURO 462

Art. 25: Attività produttive ed edilizie rumorose.

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia. Per i macchinari da giardinaggio si rinvia al regolamento sulle zonizzazioni acustiche.
2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale,

potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 dei giorni feriali e dalle ore 8.00 alle ore 13.00 al Sabato. Per quanto concerne le attività agricole si rinvia al regolamento sulle zonizzazioni acustiche.

3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
4. Per i pubblici esercizi e i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 23.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.
5. Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga, ai limiti di rumore. rilasciata dal Dirigente competente. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune prima dell'inizio della attività temporanea, nei termini previsti da apposita regolamentazione. Sono escluse le attività agricole.
6. Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3), 4) comportano una sanzione amministrativa da EURO 77 a EURO 462 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.
7. La violazione di cui al comma 5) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

Art. 26: Impianti di climatizzazione e condizionamento aria

1. E' vietata l'installazione di unità esterne di impianti climatizzatori o condizionatori allorché questi siano ubicati all'interno di cavedi e quando vengono posizionati in prospicenza di finestre di altre abitazioni a distanza inferiore a 6 metri.
2. Per gli edifici di nuova costruzione e negli interventi di recupero, come definiti all'art. 31, lettere a), b), c), e d) della Legge n° 457/78, con particolare attenzione agli edifici posti entro il limite delle zone storiche come definite dal vigente P.R.G. (in quest'ultimo caso quando possibile), occorre che le unità esterne degli impianti climatizzatori o condizionatori, siano posti sulla parte retrostante gli edifici o occultati, in modo da non essere immediatamente visibili dalla pubblica via.
3. Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da EURO 77 EURO 462) ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 27: Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1. Chiunque detenga, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogiochi e similari ubicati all'esterno dei locali di ritrovo ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 23,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessate immediatamente le emissioni sonore.

Art. 28: Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo, devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto, in edifici diversi dalla privata dimora, è tenuto a comunicare i dati identificativi e il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme agli Organi locali di Polizia.
3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto, installati sui veicoli, devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile; pertanto, nel caso, si verificano condizioni anomale di funzionamento che creano disagio alla collettività, verrà disposto il traino del veicolo presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
4. La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da EURO 77,00 a EURO 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo. Nel caso in cui il trasgressore non sia immediatamente reperibile la Pubblica Amministrazione provvederà ad interrompere il funzionamento anomalo dell'impianto con addebito al trasgressore delle spese sostenute.
5. Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da EURO 13,00 a EURO 78,00 .

Art. 29: Uso di strumenti rumorosi per allontanare i volatili ed antigrandine

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, e cannoni ad onde d'urto antigrandine (dal 1 aprile al 30 ottobre) ad una distanza inferiore ai 300 metri dai centri abitati.
2. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore **23,00** alle ore 06,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 3 minuti.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da EURO 77,00 a EURO 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 30: Insetti nocivi e molesti.

1. Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici, fatte salve specifiche normative di settore deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
2. E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità. Inoltre bisogna mantenere pulite, sfalciate e prive di ristagni d'acqua le zone incolte in proprietà private.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 31: Sosta o fermata di veicoli a motore.

1. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali, come stabilito dal Codice della Strada.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00.
3. Gli autocarri-frigo e similari destinati al trasporto di merci alimentari deperibili o surgelate, durante la sosta nei centri o nuclei abitati o in prossimità di questi, dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00, dovranno spegnere il motore di funzionamento della cella-frigorifera. In caso di violazione si applicherà la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00, oltre all'applicazione della sanzione penale in caso di violazione dell'art. 659 c.p.

TITOLO 5: ANIMALI

Art. 32: Animali di affezione

1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da EURO 100,00 a EURO 300,00.

Art. 33: Custodia e tutela degli animali.

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali sporchino, i marciapiedi o altri spazi pubblici con deiezioni solide. In caso si verificasse l'imbrattamento i proprietari o chiunque li abbia in custodia, devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
 - b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
 - d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla, fuori dalla proprietà privata.
2. Coloro che conducono i cani sulla pubblica via debbono avere con sé le apposite palette per la raccolta delle feci dei propri animali o altro mezzo idoneo (busta di plastica, sacchetto, etc);
3. I volontari, che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
4. Con apposita Ordinanza del Sindaco sono determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.

5. La violazione di cui al comma 1), let a), b) c) d) comporta una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
6. La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione da EURO 25,00 a EURO 50,00
7. La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 78,00 .
8. I proprietari dei cani appartenenti a razze canine a rischio di maggiore aggressività, di cui all' elenco allegato all'Ordinanza 27 agosto 2004, del Ministero della Salute, residenti nel Comune di Sala Bolognese, avranno l'obbligo dell'adozione dei seguenti provvedimenti:
 - a. Gli animali, dal momento in cui escono dalla porta dell'abitazione ove sono detenuti, ivi comprese tutte le pertinenze condominiali, devono essere trattiene continuamente a guinzaglio corto (di lunghezza non superiore a metri uno e di tipo non estensibile) e con museruola. Tali precauzioni sono altresì obbligatorie in qualsiasi luogo pubblico ovvero anche solo accessibile al pubblico;
 - b. Qualora gli animali siano detenuti in pertinenza dell'abitazione, perimetrata da rete metallica, staccionate o qualsiasi voglia recinzione, si ordina che per le stesse siano adottati i seguenti provvedimenti:
 - le recinzioni debbono essere di natura tale da non poter essere in alcun modo eluse dall'animale che potrebbe, a morsi, danneggiarle e di conseguenza uscire libero su luoghi frequentati dal pubblico. Pertanto la rete metallica da giardini, anche se elettrosaldata, non è consentita sufficiente al loro contenimento, potendo la stessa essere facilmente danneggiata dall'animale e consentirne di conseguenza la fuga. La recinzione non può avere altezza inferiore a MT 2.50 dal suolo e deve essere interrata per almeno 50 cm ovvero avere una base a fondamenta in calcestruzzo onde impedire lo scavo e la fuga dell'animale. Le opere suindicate andranno realizzate prima del ricovero dell'animale nella pertinenza ed andranno in ogni modo autorizzate da competenti Uffici Comunali. Nelle immediate vicinanze della recinzione, considerando come tale lo spazio di MT due, non potrà esistere alcun manufatto od oggetto che consenta al cane di utilizzarlo come trampolino ovvero aiuto per scavalcare in altezza la rete.
 - Qualora la recinzione fosse costruita da grate metalliche, lo spazio fra le stesse deve essere ridotto in modo tale da non consentire al cane la possibilità di mordere eventualmente persone od animali attraverso le grate stesse, potendosi verificare la possibilità che un bambino, intento ai giochi, infili il braccio attraverso le grate e venga aggredito dal cane. Tale precauzione deve essere adottata almeno fino all'altezza di MT 1.50 dal suolo.
 - Se l'accesso allo spazio aperto ove è detenuto il cane è regolato da un cancello, lo stesso deve essere costruito adottando le precauzioni imposte per la recinzione con l'ulteriore prescrizione che deve essere dotato di serratura costantemente chiusa, in modo da non consentire la causale apertura della stessa, neppure a titolo di dispetto da parte di terze persone, con possibilità di fuga del cane.
- 9) Le prescrizioni di cui sopra devono essere adottate anche per chi, non residente nel Comune di Sala Bolognese, porti il cane in strutture private siti sul territorio Comunale.

L'animale accompagnato su strade, aree pubbliche, private ma di passaggio pubblico o comunque utilizzate da terzi dovrà essere dotato di guinzaglio corto, non estensibile e di lunghezza non superiore a MT uno.

Art. 34: Cani

1. Nelle aree pubbliche e/o private aperte al pubblico i cani devono essere tenuti legati con apposito guinzaglio in modo tale da consentire il costante controllo ai fini dell'altrui sicurezza e incolumità.
2. Fatte salve l'adozione di norme più restrittive per determinate razze ritenute particolarmente aggressive, nei luoghi molto affollati, particolarmente in occasione di fiere, sagre e feste e nei pubblici esercizi, sui mezzi di trasporto collettivi i cani, oltre che condotti al guinzaglio, dovranno essere costantemente muniti di idonea museruola, tale da impedire all'animale di mordere. All'interno delle proprietà private (compresi i fondi agricoli), i cani devono essere custoditi in modo da non accedere ad altre proprietà, anche se private, se non autorizzati;
3. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria, nelle aree agricole e golenali.
4. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti, tenuti in idonee condizioni igienico-sanitarie..
5. I proprietari di cani sono tenuti ad iscriverne i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
6. I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchip e a riconsegnare al Comune l'attestato dell'avvenuta identificazione entro i successivi 30 giorni.
7. Salvo il caso in cui il fatto sia già punito da norme statali per razze di cane particolarmente aggressive o per la profilassi della rabbia, le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono punite con una sanzione da euro 50,00 a euro 500,00;
8. Le violazioni di cui ai commi , 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da EURO 1033,00 a EURO 5165,00.
9. La violazione di cui al comma 4) comporta una sanzione amministrativa da EURO 77,00 a EURO 232,00.
10. La violazione di cui al comma 5) comporta una sanzione amministrativa da EURO 58,00 a EURO 154,00.

Art. 35: Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

1. Nel centro abitato è ammessa la detenzione di animali da reddito o autoconsumo, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.
2. L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 6: VARIE

Art. 36: Raccolte di materiali e vendite di beneficenza.

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 37 del Regolamento comunale sui Rifiuti Solidi Urbani per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali , a scopo benefico ed umanitario , quali indumenti, carte e similari, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto emanato da Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
4. La violazione del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 78,00.

Art. 37: Accattonaggio

1. Su aree pubbliche è vietato raccogliere questue ed elemosine, per qualsiasi motivo, causando disturbo ai passanti.
2. E' fatto divieto di utilizzare, nella pratica dell'accattonaggio, cuccioli lattanti, cuccioli da svezzare, animali in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti.
3. Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.
4. La violazione di cui al comma 2 comporta altresì, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 281/91 e dal presente regolamento, il ricovero dell'animale presso il canile o altre strutture adeguate.

Art. 38: Artisti di strada

1. Per le attività degli "artisti di strada" (esclusa la manifestazione denominata Busker's) occorre l'autorizzazione per l'occupazione di suolo nei soli casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 24 del presente Regolamento, delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
2. L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dal vigente Regolamento C.O.S.A.P..

Art. 39: Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

2. Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia, ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
3. Per motivate esigenze e per situazioni di emergenza, con apposito provvedimento possono, essere attivati campi di sosta temporanei.
4. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da EURO 77,00 a EURO 462,00 ed a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità previste dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private, che hanno in concessione il servizio, le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia.
5. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico del trasgressore.

Art. 40: Bagni

1. Il divieto di balneazione nel fiume e nei torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.
2. Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.
3. E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

Art. 41: Contrassegni del Comune

1. E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali, per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta all'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 7: SANZIONI

Art. 49: Sanzioni amministrative.

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

3. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
4. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo, in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal caso le spese, eventualmente sostenute per l'esecuzione, sono a carico del trasgressore.

TITOLO 8: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50: Abrogazioni di norme.

Vengono abrogate le seguenti norme:

- Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 218 del 18 novembre 1986 ed ogni altra norma regolamentare incompatibile con il presente Regolamento.

Art. 51 : Entrata in vigore.

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore dopo 15 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio, a seguito di esecutività della delibera di approvazione.

ART. 52: Norma finale

Eventuali modifiche nelle materie oggetto del presente Regolamento, disposte con atti di legislazione aventi carattere nazionale o Regionale, si devono intendere recepite in modo automatico.